

DISPOSIZIONE N. 1 DEL 30/10/2025

INTEGRAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MASSIVI D'UFFICIO - DISPOSIZIONI DEL CONSERVATORE N.4 ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE E N. 5 ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE DEL 21/11/2022.

IL CONSERVATORE

Vista la L. 241/1990;

Visto il D.Lgs. 82/2005;

Visto il D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013;

Visto l'art. 37 D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

Visto l'art. 1 comma 860 legge 207/2004;

Vista la nota MIMIT protocollo n. 43836 del 12/03/2025;

Vista la disposizione del Conservatore n. 4 del 22/11/2022 “ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE - ART. 16 COMMA 6 BIS D.L. 185/2008 E ART. 5 COMMA 2 D.L. 179/2012 - ART.37 DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020.”;

Vista la disposizione del Conservatore n. 5 del 22/11/2022 “CANCELLAZIONE D'UFFICIO DOMICILIO DIGITALE INATTIVO/REVOCATO - ART. 16 COMMA 6 TER D.L. 185/2008 E ART. 5 COMMA 2 SECONDA PARTE D.L. 179/2012 - ART.37 DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020.”;

Atteso che la disposizione del Conservatore n.4 del 22/11/2022 disciplina le modalità di espletamento del procedimento amministrativo massivo per l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale;

Atteso che la disposizione del Conservatore n.5 del 22/11/2022 disciplina le modalità di espletamento del procedimento amministrativo massivo per la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo/revocato;

Considerato che l'art. 1 comma 860 della legge di bilancio 2025, in vigore dal 01/01/2025, ha introdotto l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale/pec anche per gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria;

Considerato che la nota MIMIT protocollo n. 43836 del 12/03/2025, ha precisato l'ambito applicativo della disposizione concernente l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale/pec

per gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, chiarendo che non sono soggette all'obbligo del domicilio digitale la società semplice, con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l'attività agricola, le società di mutuo soccorso, i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;

Rilevato che i procedimenti d'ufficio di cui alle disposizioni n.4 e n.5 del 22/11/2022 sono procedimenti avviati contemporaneamente per più imprese individuali o imprese costituite in forma societaria con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;

Rilevato che le assegnazioni del domicilio digitale d'ufficio e le cancellazioni d'ufficio del domicilio digitale inattivo/revocato sono effettuate con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o imprese costituite in forma societaria;

ritenuto di dover integrare, stante l'obbligo di cui all'art. 1 comma 860 legge 207/2004, la disciplina dei procedimenti amministrativi massivi d'ufficio di cui alle disposizioni n.4 e n.5 del 22/11/2022, in particolare per la parte relativa alle imprese costituite in forma societaria;

D I S P O N E

1. restano confermate le fasi procedurali di cui alla disposizione del Conservatore n.4 del 22/11/2022 con le seguenti integrazioni:

a-bis) l'estrazione e verifica degli elenchi di imprese costituite in forma societaria comprende la verifica dell'eventuale presenza, per ogni singola posizione, del domicilio digitale/PEC valido e attivo del/degli amministratore/i;


c-bis) invio all'eventuale domicilio digitale/PEC valido e attivo del/degli amministratore/i della comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto 1;

i-bis) ulteriore notifica dei relativi verbali di accertamento sanzionatorio all'eventuale domicilio digitale/PEC valido e attivo del/degli amministratore/i;

11-bis comunicazione all'eventuale domicilio digitale/PEC valido e attivo del/degli amministratore/i dell'assegnazione del domicilio digitale d'ufficio e della sua iscrizione nel registro delle imprese;

2. restano confermate le fasi procedurali di cui alla disposizione del Conservatore n.5 del 22/11/2022 con le seguenti integrazioni:

a-bis) l'estrazione e verifica degli elenchi di imprese costituite in forma societaria comprende la verifica dell'eventuale presenza, per ogni singola posizione, del domicilio digitale/PEC valido e attivo del/degli amministratore/i;



c-bis) invio all'eventuale domicilio digitale/PEC valido e attivo del/degli amministratore/i della comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto 1;

11-bis comunicazione all'eventuale domicilio digitale/PEC valido e attivo del/degli amministratore/i degli estremi del provvedimento del conservatore di cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo;

La presente disposizione ha effetto immediato.

IL CONSERVATORE
(Dr. Raffele De Sio)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005